

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 6789 / GAB

29 AGO, 2017

OGGETTO: Gestione dei rifiuti - Impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni e/o dei Comuni consorziati negli ATO – Vincolo di destinazione.

Alle Società o Consorzi d'Ambito in liquidazione
- Ai Liquidatori
- Ai Comuni soci o consorziati

Alle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti- S.R.R.

Ai Commissari straordinari delle S.R.R.

e. p.c.

All'On.le Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Al Direttore Generale della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

L'art.826 del codice civile, rubricato "Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni", dispone al comma 3 che "*Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio*".

Di seguito l'art.828, c.c., con specifico riferimento ai beni di cui al citato art.826, c.c. dispone :

"Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni [c.c. 826] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice .

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. "

Invero, gli articoli del codice civile menzionati definiscono il patrimonio (dello Stato e) degli enti locali territoriali, nonché la condizione giuridica dei beni che fanno parte, appunto, del patrimonio indisponibile e che, in quanto tali, sono inalienabili e sottratti alla esecuzione forzata.

In coerenza, il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 del Ministero dell'Interno, recante *"Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane"*, all'art.1, tra i servizi indispensabili dei comuni, ricomprende testualmente i *"servizi di nettezza urbana"* (v. art.1, comma 1, alinea 14).

Pertanto, i beni di proprietà dei Comuni, destinati al pubblico servizio di gestione dei rifiuti, e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, giusta il disposto dell'art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione; sono inalienabili e correlativamente inespropriabili.. Su tali beni insiste dunque un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale.

Ciò esprime una duplice appartenenza, alla collettività ed al suo ente esponenziale, dovendosi intendere la titolarità in senso stretto come appartenenza di servizio, nel senso che l'ente esponenziale può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di fruizione; ne consegue che la titolarità dei beni comporta per l'ente titolare anche la sussistenza di oneri di "governance" finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.

In coerenza con l'assetto normativo citato, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, nell'ottica evidente di non distogliere i beni funzionali al servizio dalla loro destinazione, dispone che i beni di proprietà

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

degli enti locali e già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, devono essere conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio, rimanendo pertanto la titolarità in capo all'ente pubblico territoriale (art.202, comma 4, D.lgs. cit.).

Per i beni e gli impianti invece di proprietà delle imprese concessionarie, è disposto che, alla scadenza ovvero all'anticipata risoluzione delle gestioni, debbano essere trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni (così art.204, ult. co.);

Viene dunque valorizzata l'esigenza di non distogliere beni ed impianti dal loro vincolo funzionale; circostanza che evita la duplicazione di beni e costi.

Tutto ciò premesso, la legge regionale 8 aprile 2010, n.9, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che rispetti i limiti derivanti dal rispetto delle norme codicistiche, nonché dal rispetto delle norme statali emanate nell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ambiente e di libera concorrenza (quali quelle contenute nel D.Lgs. n.152/2006 cit.), deve essere letta in coerenza con il quadro normativo suesposto.

Pertanto, considerato:

- che l'Autorità d'ambito, oggi in liquidazione, è (era), per legge, una struttura dotata di personalità giuridica pubblica, alla quale gli enti locali partecipano/vano obbligatoriamente ed alla quale è (era) trasferito l'esercizio delle loro competenze (pubblicistiche) in materia di gestione integrata dei rifiuti (v. art.201, D.Lgs. n.152/2006, ora abrogato), e non anche la gestione dei rifiuti;

- che detta Autorità d'Ambito, pur costituita in ambito regionale in forma di consorzio o di società, è pertanto un soggetto sostanzialmente pubblicistico, attraverso il quale i Comuni, ivi associati o consorziati, esercitano collettivamente le competenze ad essi assegnati dall'ordinamento in materia di gestione rifiuti;

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

- che i beni funzionali al servizio, realizzati da dette Autorità d'Ambito con risorse nazionali, regionali o comunitarie, non possono per quanto detto che rimanere funzionalmente vincolati al servizio;

ne deriva:

- che i beni e gli impianti funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale, già di proprietà degli enti locali, e da questi trasferiti ai consorzi e società d'ambito in liquidazione (art.7, comma 4, ultimo periodo, l.r. n.9/2010), nonché quelli già realizzati dagli "enti locali consorziati" e, dunque, dalle Autorità d'Ambito, con fondi pubblici ad esse stesse erogati (art.7, comma 4, primo periodo, l.r. n.9/2010), non possono che rimanere funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale (in coerenza con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività per attività di interesse generale) e, pertanto, non possono che rimanere nella titolarità dei Comuni, ora associati nelle nuove S.R.R.

Pertanto, vogliano i Comuni consorziati e/o associati, anche a mezzo del liquidatore, senza ulteriore ritardo, provvedere a trasferire detti beni funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale e attualmente al medesimo destinati, alle S.R.R.

Parimenti, va da sé che, per gli impianti realizzandi o da realizzare, il soggetto beneficiario non potrà che essere, per legge, la S.R.R.

Di seguito, sulla base del richiamato quadro normativo vigente, le S.R.R., una volta individuato il soggetto gestore nei modi di legge, conferiranno in comodato i beni funzionali all'espletamento del servizio a detto soggetto affidatario della gestione del servizio pubblico essenziale.


L'ASSESSORE
(Dott. Vania Contrafatto)